



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°434 TFT 29 del 05 giugno 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 05 giugno 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 13/B**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO.**

La Procura Federale, con nota 8146/841 pfi 17-18/CS/ps del 06 marzo 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alle dichiarazioni effettuate in data 02/02/2018 dal sig. Salvatore Sorci, suo tesserato, mediante il social network Facebook, aventi specifica rilevanza lesiva del prestigio e dell'onorabilità dell'Istituzione calcistica nel suo complesso, e in particolar modo del Comitato Regionale Sicilia e, senza nominarlo, del suo Presidente pro tempore.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. 376 TFT 23 del 17/04/2018, la trattazione è stata rinviata, previa sospensione dei termini prescrizionali, in attesa del pronunciamento della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., competente a giudicare la posizione del sig. Sorci, pronunciamento pubblicato il 07/05/2018 sul comunicato ufficiale N.271 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e con il quale il sig. Sorci Salvatore è stato dichiarato *“responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due”*.

All'udienza dibattimentale del 05 giugno 2018, nessuno è comparso innanzi al Tribunale per la parte deferita, benché regolarmente citata.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi la sanzione dell'ammenda di € 500,00=

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia preliminarmente che il sig. Sorci è stato dichiarato colpevole delle violazioni ascrittegli, e sanzionato con la squalifica per due mesi, con decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. 271 del 07/05/2018.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale deve limitarsi a scrutinare la sussistenza della responsabilità della società odierna deferita, per le dichiarazioni rilasciate dal suo tesserato, già riconosciute disciplinarmente rilevanti.

In base alla suddetta ricostruzione, ritiene il Tribunale che la responsabilità della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 5, commi 1, 2 e 4 C.G.S.

Ne segue che la società A.S.D. Polisportiva Castelbuono deve essere dichiarata responsabile di quanto ascritte, considerato che l'accertata condotta appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S. (si confronti Trib. Fed. Naz. - Sez. Disc., procedimento a carico della soc. A.S.D. Futsal Bisceglie 1990 – C.U. 39 dell'08/02/2018, stag. sport. 2017/2018).

Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene di non condividere la quantificazione richiesta dalla Procura Federale, non reputata equa e proporzionata all'effettivo disvalore dei fatti per cui è processo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi, a carico della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, la sanzione sportiva dell'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 18/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
SOCIETA' A.S.D. OLIVERI CALCIO a 5.

La Procura Federale, con nota 9798/949 bis pfi 17-18/CS/ps del 09 aprile 2018, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D. Oliveri Calcio a 5, a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S.,

per la condotta posta in essere dal sig. Spinella Sebastiano, perché costui, quale allenatore della predetta società, ledeva il decoro ed il prestigio della categoria arbitrale in generale ed in particolare del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, pubblicando sul proprio profilo pubblico di "facebook" la seguente frase: *"vi meritate la testa tolta e girata al contrario, ma la colpa non è vostra ma di chi vi manda ad arbitrare (...). Non vi aspettate di essere trattati bene da oggi in poi....perché vi "scialo" dal 1° al 60° e guai a chi parla, aumentate pure io sarò sempre fuori ad aspettarvi e contestarvi quando sbagliate su tutti i campi!!!! VERGOGNOSI"*.

Il Tribunale federale Territoriale per la trattazione del procedimento a carico della A.S.D. Oliveri Calcio a 5, ha atteso il pronunciamento della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., competente a giudicare la posizione del sig. Spinella Sebastiano, pronunciamento pubblicato il 07/05/2018 sul comunicato ufficiale N.271 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e con il quale il sig. Spinella Sebastiano, a seguito dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'articolo 23 del C.G.S., con la Procura Federale, è stato squalificato per mesi quattro, essendo stata ritenuta corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione determinata.

All'udienza dibattimentale del 05 giugno 2018, nessuno è comparso innanzi al Tribunale per la parte deferita, benché regolarmente citata.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi la sanzione dell'ammenda di € 500,00=.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia preliminarmente che il sig. Spinella Sebastiano è stato dichiarato colpevole delle violazioni ascrittegli, e sanzionato con la squalifica per mesi quattro, con decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. 271 del 07/05/2018.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale deve limitarsi a scrutinare la sussistenza della responsabilità della società odierna deferita, per le dichiarazioni rilasciate dal suo tesserato, già riconosciute disciplinarmente rilevanti.

In base alla suddetta ricostruzione, ritiene il Tribunale che la responsabilità della società A.S.D. Oliveri Calcio a 5 risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 5, commi 1, 2 e 4 C.G.S.

Ne segue che la società A.S.D. Oliveri Calcio a 5 deve essere dichiarata responsabile di quanto ascrittale, considerato che l'accertata condotta appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S. (si confronti Trib. Fed. Naz. - Sez. Disc., procedimento a carico della soc. A.S.D. Futsal Bisceglie 1990 – C.U. 39 dell'08/02/2018, stag. sport. 2017/2018).

Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene di non condividere la quantificazione richiesta dalla Procura Federale, non reputata equa e proporzionata all'effettivo disvalore dei fatti per cui è processo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi, a carico della società A.S.D. Oliveri Calcio a 5, la sanzione sportiva dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 645/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. NUOVA AZZURRA

Sig. Francesco Antonio Catalfamo (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Nuova Azzurra)

Sigg. Simone Crisafulli, Giovanni Sebastiano Giunta, Sebastiano Recupero, Valentino Scilipoti, Giuseppe Foti e Giuseppe Isgro', calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato 2^ Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/04/18 proc. 10111/206 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nuova Azzurra;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Francesco Antonio Catalfamo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Simone Crisafulli, Giovanni Sebastiano Giunta, Sebastiano Recupero, Valentino Scilipoti, Giuseppe Foti e Giuseppe Isgro'.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in*

*ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 180,00 (centottanta/00) a carico della società A.S.D. Nuova Azzurra;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Francesco Antonio Catalfamo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg.. Simone Crisafulli, Giovanni Sebastiano Giunta, Sebastiano Recupero, Valentino Scilipoti, Giuseppe Foti e Giuseppe Isgro'.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 giugno 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI